



Consiglio Regionale della Campania
Settore Commissioni, Studi, Informazione e Comunicazione
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Al Presidente della Giunta Regionale
Al Presidente del Consiglio Regionale
All'Assessore regionale al Bilancio
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari Permanenti e Speciali
Alla D. G. Attività Legislativa
Al Segretario Generale
S E D E

Oggetto: Proposta di legge: - Reg. Gen. n. 383 recante “Proposta di Testo Unico in materia di cultura della legalità e misure in favore delle vittime di criminalità. Disposizioni di riordino e abrogazione di norme regionali”- Ad iniziativa della consigliera Carmela Fiola. Assegnata per il parere.

La II Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nella seduta dell'otto luglio 2025, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, all'unanimità dei presenti, si è espressa favorevolmente in ordine all'approvazione dell'articolo 14, come approvato dalla VI Commissione consiliare permanente e degli articoli 7, 11 e 21 che si allegano alla presente, come emendati.

Si allega, altresì, la relazione tecnica finanziaria riformulata in Commissione secondo i dettami del decreto legislativo n.118/2011 e le indicazioni indicate della Corte dei Conti con deliberazione n. 8/2021.

Il Presidente
dr. Francesco Picarone

EG/PF



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7

Cabina di regia

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e senza ulteriori oneri a carico del bilancio, è istituita la cabina di regia regionale delle misure di sostegno in favore delle vittime di criminalità.
2. La cabina di regia è composta dall'Assessore regionale alla legalità e sicurezza integrata, o suo delegato, dal Presidente della Commissione consiliare competente per materia, dal Presidente della Fondazione Pol.i.s, o suo delegato, e dal Responsabile dell'Ufficio Speciale competente in materia di legalità e sicurezza.
3. La cabina di regia si riunisce almeno una volta all'anno al fine di definire le linee di intervento integrate di promozione della cultura della legalità e di sostegno delle vittime di criminalità, di cui all'articolo 3, coinvolgendo gli Assessori competenti per materia con le rispettive direzioni generali, nonché il Commissario di cui all'articolo 11.
4. L'Ufficio Speciale competente in materia di legalità e sicurezza assicura il supporto organizzativo per l'espletamento delle attività della cabina di regia.
5. I componenti della cabina di regia svolgono il loro incarico a titolo gratuito, **non spetta alcun rimborso a nessun titolo e** restano in carica per la durata della legislatura.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 11

Coordinamento regionale delle iniziative antiracket e antiusura

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta oppure per delega presso l'assessorato alla sicurezza della Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, il coordinamento regionale delle iniziative antiracket e antiusura, con lo scopo di attivare campagne di sensibilizzazione e di informazione sul territorio regionale e coordinare il lavoro di prevenzione e di contrasto al racket.
2. Il coordinamento è presieduto dal commissario regionale per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, dal Presidente della Giunta regionale e scelto fra persone di comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarietà nei confronti delle vittime.
3. Il coordinamento è così composto:
 - a) un rappresentante della struttura amministrativa della Giunta regionale in materia di attività produttive e commercio;
 - b) un rappresentante della struttura amministrativa della Giunta regionale in materia di sicurezza, enti locali e polizia urbana;
 - c) un rappresentante della struttura amministrativa della Giunta regionale in materia di politiche sociali;
 - d) tre rappresentanti delle associazioni antiracket e fondazione antiusura con sede in Regione.
4. Il commissario ed i membri del coordinamento svolgono il loro incarico a titolo gratuito, **non spetta alcun rimborso a nessun titolo** e restano in carica per trenta mesi.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 21
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante dotazione finanziaria di complessivi euro 1.000.000,00, di cui 500.000,00 con le risorse già stanziati in favore della legge regionale n. 54/2018, **che si abroga con la presente legge come previsto alla lettera i), comma 1, dell'articolo n.19**, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, e con ulteriori euro 500.000,00 mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e contestuale incremento di pari importo della Missione 12, Programma 7, Titolo 1, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2025/2027.
2. All'attuazione della presente legge possono concorrere risorse statali e comunitarie, per quanto compatibili.
3. Per gli anni successivi al 2027 si fa fronte con le risorse disponibili quantificate e stanziati annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).